

APPENDICE 4

Determinazione dell'entità e modalità di versamento dei contributi per l'esercizio delle funzioni regionali e dei diritti e spese per l'esercizio delle funzioni provinciali

(art. 15, legge regionale dell' 11 agosto 2011, n. 28)

Il presente documento costituisce applicazione dell'art. 15 della legge regionale dell'11 agosto 2011 n. 28, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011.

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle procedure da porre in essere con l'entrata in vigore di detta legge regionale, la stessa istituisce un "contributo" per l'esercizio delle funzioni regionali e "diritti e spese" per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio.

Pertanto, vengono distinte le diverse procedure di corresponsione e calcolo degli oneri dovuti dai soggetti privati richiedenti, nel caso di:

- A - CONTRIBUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI - pagamento a favore della Regione Abruzzo per l'espletamento delle funzioni di competenza di cui all'art. 2 della LR 28/2011;
- B - DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEI PROGETTI – pagamento a favore dell'Amministrazione provinciale competente per territorio per l'espletamento delle attività relative all'autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 della LR 28/2011;

Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da:

- Pubblica Amministrazione e dagli Enti di cui all'art. 16 dell'Allegato B al DPR n. 642/1972;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all'art. 27–bis dell'Allegato B al DPR n. 642/1972;
- privati per interventi di ricostruzione post sisma realizzati e finanziati ai sensi delle specifiche Ordinanze emanate dallo Stato.

Il mancato versamento dei suddetti oneri costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda di autorizzazione sismica o di deposito (art. 14, comma 3 della LR 28/2011).

A - CONTRIBUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI (art. 15, commi 1 e 2, L.R. 28/2011)

In attuazione all'art. 2 della LR 28/2011, la Regione Abruzzo ha il compito di svolgere:

- a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali;
- b) attività di supporto nei confronti degli enti locali;
- c) indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;
- d) la formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
- e) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.

Per le attività di cui sopra, la Giunta Regionale si avvale delle competenze del Tavolo Tecnico Scientifico di

cui all'art. 5, comma 5 della LR 28/2011 (costituito all'art. 16 del Regolamento attuativo).

Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 della L.R. 28/2011, per lo svolgimento delle attività e funzioni di cui sopra, viene stabilito, a carico dei soggetti privati richiedenti l'autorizzazione sismica/deposito sismico, il pagamento di un contributo economico fisso a pratica, stabilito dalla Giunta Regionale, il cui importo non potrà comunque essere superiore ad euro 50,00 a pratica.

La quantificazione del contributo, le modalità di pagamento e ulteriori specificazioni saranno disciplinate dalla Giunta Regionale con apposito atto.

B - DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEI PROGETTI

(art. 15, commi 1 e 2, L.R. 28/2011)

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 della citata LR n. 28/2011, si stabiliscono i criteri generali per la definizione dei *diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti* (di seguito indicati come "diritti di istruttoria") sulla base dei quali la Giunta Regionale approverà le relative tariffe da applicare.

I diritti di istruttoria saranno differenziati in base ai seguenti principi generali:

1. zona sismica di riferimento (zone 1 – 2 – 3);
2. procedure da adottare per l'istanza (autorizzazione/deposito);
3. tipologia di intervento (nuova costruzione, miglioramento/adeguamento sismico,);
4. destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi (civile abitazione, commerciale, artigianale, agricolo, altri usi).

Le tariffe da corrispondere per ciascuna istanza, saranno composte da:

- a) un costo fisso minimo distinto per tipologia di intervento;
- b) un costo parametrico (aggiuntivo al costo fisso) proporzionale alla tipologia di intervento e alla volumetria/superficie oggetto dell'intervento ove desumibile.

Per gli interventi relativi al settore artigianale ed agricolo, il costo parametrico sarà proporzionale alla superficie (mq) e ridotto rispetto alla categoria "commerciale, industriale ed altri usi".

Per la quantificazione delle tariffe per i diritti di istruttoria, la Giunta Regionale dovrà tener conto, oltre ai principi generali sopra elencati, anche delle statistiche delle istanze presentate negli ultimi tre anni presso ciascun ufficio territorialmente competente.

Per la richiesta di autorizzazione/deposito di *Varianti sostanziali* e *Varianti rilevanti* al progetto originario, è dovuto il pagamento di un costo fisso; per *Varianti sostanziali* complesse, come definite e motivate dagli Uffici competenti, la tariffa può essere aumentata fino al 100% del costo fisso.

La quantificazione delle tariffe, le modalità di pagamento e ulteriori specificazioni saranno disciplinate dalla Giunta Regionale con apposito atto.

Di seguito si riporta un esempio di tabella con l'individuazione delle principali destinazioni d'uso, delle tipologie di intervento, delle categorie dimensionali (volumi), che la Giunta Regionale implementerà sulla base dei criteri riportati nella presente Appendice:

AUTORIZZAZIONE SISMICA / DEPOSITO SISMICO							
TIPOLOGI A	VOLUMETRIE/SUPERFICI	CIVILE ABITAZIONE		COMMERCIALE, INDUSTRIALE, altri usi		ARTIGIANALE, AGRICOLO	
		contributo in euro		contributo in euro		contributo in euro	
	fino a 1.500 mc/mq	Costo fisso € ..	+ €	Costo fisso € ..	+ €	Costo fisso € ..	+ €
	tra 1.500 e 3.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €
	tra 3.000 e 5.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €
	eccedenti i 5.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €

Per l'individuazione delle diverse tipologie di intervento, si farà riferimento alle seguenti indicazioni minime, ulteriori tipologie non previste dal presente Regolamento, potranno essere integrate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione/revisione delle tariffe:

TIPOLOGIA A - Nuove costruzioni e varianti sostanziali al progetto originario. E' previsto, per ogni pratica presentata, un importo minimo fisso ed uno aggiuntivo parametrizzato in base alla volumetria.

TIPOLOGIA B - Adeguamento sismico (come definito al § 8.4.1 delle NTC 2008). E' previsto, per ogni pratica presentata, un costo fisso ed un costo parametrico in base alla volumetria. Per favorire ed incrementare questo tipo di intervento, che contribuisce alla riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la tariffa relativa la costo parametrico è pari al 50% del costo parametrico previsto per gli interventi di nuova costruzione (tipologia A).

TIPOLOGIA C - Miglioramento sismico (come definito al § 8.4.2 delle NTC 2008).

E' previsto, per ogni pratica presentata, un costo fisso ed un costo parametrico in base alla volumetria. La tariffa relativa la costo parametrico è pari al 70% del costo parametrico previsto per gli interventi di nuova costruzione (tipologia A).

TIPOLOGIA D - Riparazione o intervento locale (come definiti al § 8.4.3 delle NTC 2008).

E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata, determinato in relazione alla destinazione d'uso delle opere.

TIPOLOGIA E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo (es. pali, tralicci, torri faro, serbatoi, piscine, ascensori ed ogni altra opera simile esclusa dall'elenco delle tipologie di "opere minori" di cui alla Tabella B in Appendice 1). E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata, indipendentemente dalla destinazione d'uso della costruzione.

TIPOLOGIA F - Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, muri di sostegno, invasi e sbarramenti, ed altre opere a sviluppo lineare. E' previsto un costo fisso per ogni pratica.

TIPOLOGIA G - Verifica tecnica o valutazione di sicurezza di cui all'art. 12, comma 1 della LR 28/2011, eseguite in base alle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e s.m.i.. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata. Le verifiche tecniche/valutazioni di sicurezza ricomprese in progetti di adeguamento o miglioramento sismico saranno considerate parti integranti del progetto stesso; il contributo per l'autorizzazione o il deposito viene determinato, secondo il tipo di intervento previsto, come indicato nelle corrispondenti tipologie.

TIPOLOGIA H - Varianti sostanziali al progetto originario, individuate secondo le fattispecie indicate all'art. 12, comma 3, lettera A. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata.

TIPOLOGIA I - Varianti rilevanti al progetto originario, individuate secondo le fattispecie indicate all'art. 12, comma 3, lettera B. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata.

RINNOVO ISTANZA e SANZIONI: Nel caso di rinnovo dell'istanza per cui è stata dichiarata la "non depositabilità" (art. 4, comma 10) o per il rinnovo dell'autorizzazione decaduta o in caso di diniego determinato da anomalie formali (art. 6, comma 5), spetta il pagamento del 30% delle spese di istruttoria di cui alla lettera B nella presente Appendice. L'omessa o tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% delle spese di istruttoria (art. 2, comma 11). I pagamenti sono da corrispondere agli *Uffici competenti* per territorio.

Ulteriori specificazioni in merito alle diverse tipologie di intervento, calcolo delle volumetrie/superfici, casi di interventi multipli o ripetitivi, etc., saranno disciplinate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione delle tariffe in argomento.